

**INTERPELLANZA  
N. 85**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE  
SUL RICONOSCIMENTO DELLA  
LINGUA INTERNAZIONALE DEI SEGNI.**

*Presentato dal Consigliere regionale:  
MARRONE MAURIZIO RAFFAELLO*

*Protocollo CR n. 31558  
Pervenuta in data 06/10/2014*



CL 02-18-01/85/14/X

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

10:21 06 OTT 2014 A01000 002178

## INTERPELLANZA N.85

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 101 del Regolamento interno  
a risposta orale in Aula

### OGGETTO: "STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE SUL RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA INTERNAZIONALE DEI SEGNI"

#### PREMESSO CHE

La Proposta di Legge 86/2010, diventata Legge Regionale 9/2012 che sanciva il "riconoscimento della lingua italiana dei segni" ha inteso definire in sede regionale il riconoscimento di un diritto discusso in Senato nel 2008 con un iter poi non portato a compimento.

La proposta di legge ha proposto di riconoscere la lingua dei segni come lingua non territoriale propria della comunità dei sordi.

#### PREMESSO INOLTRE

Che la lingua dei segni favorisce la comunicazione tra udenti e sordi e costituisce una forma di integrazione sociale per questi ultimi favorendo la loro partecipazione alla vita collettiva anche con supporti tecnici e informatici. Sia nell'ambito dell'istruzione scolastica, sia nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e in ambito processuale.

Che i sordi in Italia sono oltre 70.000 e in Piemonte circa 5.000. Questa cifra include sia coloro che sono nati tali o che lo sono diventati nei primi anni di vita (senza aver così potuto acquisire il linguaggio parlato come i bambini udenti), sia chi è diventato sordo dopo aver appreso il linguaggio parlato.

#### CONSIDERATO CHE

Il riconoscimento della lingua visiva costituisce una scelta in ossequio a principi di tutela e rispetto già riconosciuti in sede europea e internazionale.

#### PRESO ATTO CHE

Attraverso la Legge Regionale in oggetto, la Regione Piemonte promuove l'acquisizione da parte delle persone sorde della lingua dei segni in forma orale e scritta, da apprendere anche attraverso l'impiego delle tecnologie disponibili per il recupero delle capacità percettive uditive e per l'informazione e la comunicazione.

La Regione Piemonte consente l'uso della lingua dei segni nonché di ogni altro mezzo tecnico, anche informatico, idoneo alla comunicazione delle persone sorde sia in giudizio sia nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.

**PRESO ATTO INOLTRE**

Che nell'ambito delle finalità della presente legge regionale la Giunta regionale, era prevista la pubblicazione di un regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa che prevedesse disposizioni volte a consentire l'uso della lingua dei segni nei giudizi civili e penali con ogni mezzo tecnico anche informatico stabilendone le modalità più appropriate secondo lo stato della tecnologia; di stabilire le modalità atte a consentire l'uso della lingua dei segni nei rapporti con le pubbliche amministrazioni nonché con le amministrazioni regionali e degli enti locali; di stabilire, con i medesimi criteri, le modalità dell'insegnamento della lingua dei segni nella scuola primaria anche attraverso attività di sostegno e servizi specialistici al fine di rendere effettivo per i sordi l'adempimento dell'obbligo scolastico; di stabilire le modalità di studio per i sordi nella scuola secondaria e nei corsi di laurea e post laurea al fine di rendere effettivo per i medesimi il perseguimento delle successive scelte di istruzione.

***INTERPELLA***

*la Giunta regionale,*

- Per conoscere quale sia lo stato di attuazione del Regolamento previsto dalla Legge Regionale 9/2012
- Per conoscere quali siano i tempi che la Giunta prevede congrui per completare l'iter relativo alla stesura di detto Regolamento